



# COMUNE DI CAPACCIO

## (Provincia di Salerno)

### COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 30/06/2009

OGGETTO: Regolamento Comunale Entrate – Modifiche art. 24 – Approvazione.

L'anno duemilanove il giorno trenta del mese di giugno,  
alle ore 18,30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Capaccio.  
Alla seconda convocazione, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	Presenti	Assenti	Consiglieri	Presenti	Assenti
MARINO Pasquale	Si		LONGO Francesco	Si	
PAOLINO Paolo	Si		VALLETTA Angelo	Si	
SCAIRATI Vito	Si		MONZO Vincenzo	Si	
MAURO Gabriele		Si	CARAMANTE Carmine	Si	
BARLOTTI Raffaele	Si		TRONCONE Giuseppe Antonio	Si	
DE RISO Domenico	Si		MAURO Giuseppe	Si	
CASTALDO Giuseppe	Si		MAZZA Pasquale	Si	
RICCI Luigi	Si		VOZA Roberto	Si	
MARANDINO Leopoldo	Si		VICIDOMINI Maria	Si	
BARLOTTI Francesco	Si		RAGNI Nicola		Si
FRANCIA Rosario		Si			

Sono presenti gli assessori: TARALLO, CIUCCIO, DI LUCIA,  
IANNELLI, NACARLO.

Consiglieri

Presenti n. 18

Assenti n. 3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Paolo Paolino, nella sua qualità di Presidente del Consiglio

Assiste con le funzioni di segretario verbalizzante il Segretario Generale, dr. Andrea D'Amore.  
La seduta è pubblica.

Relaziona sull'argomento il Vice Sindaco Tarallo.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con precedente atto n. 7 del 28/03/2003 è stato approvato il Regolamento delle Entrate Tributarie;

**Considerato** che con precedente atto n. 56 del 14-05-2009, per la mancata attivazione del servizio di Riscossione Coattiva da parte della Società Capaccio-Paestum Servizi, come comunicato dal Responsabile del Servizio Tributi, è stato rettificato il dispositivo della delibera consiliare n. 32 del 27/03/2008 eliminando dalla stessa l'affidamento della Riscossione coattiva alla Società Capaccio -Paestum Servizi e variando tutti gli atti consequenziali;

**Ritenuto** che occorre, conseguentemente alla decisione assunta con l'atto su indicato di svolgere direttamente il servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali, modificare l'art. 24 " Forme di riscossioni" del Regolamento delle Entrate;

Ritenuto, per un più efficiente e veloce sistema di riscossione, dover ampliare le forme di riscossione attualmente previste dal Regolamento delle Entrate;

Visto i verbali delle competenti commissioni consiliari;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, del Responsabile del Servizio;

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario;

**SENTITI** gli interventi dei Consiglieri riportati in allegato alla presente;

Ritenuto di dover far proprio il dispositivo di delibera rimodulato dal Presidente, secondo la formulazione definitiva proposta dal consigliere Monzo a conclusione del dibattito;

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 18, astenuti n. 4 (Longo, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini), votanti n. 14, voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Troncone);

### DELIBERA

1. Di modificare l'art. 24 " Forme di riscossione" del Regolamento delle Entrate, inserendo il seguente un ulteriore capoverso alla fine del comma 1 " apposita nomina.":

*"La riscossione coattiva delle entrate potrà essere attivata, esperite le procedure d'ufficio, anche mediante conferimenti di incarichi a legali che procederanno alla riscossione mediante l'attuazione di tutte le procedure previste dalle norme in materia di riscossione dei tributi. Il contratto da stipulare con i professionisti dovrà prevedere la seguente clausola: gli onorari e le spese derivanti dalle procedure attivate per la riscossione coattiva delle entrate, calcolate applicando le tariffe stabilite per i Concessionari della riscossione ( Equitalia) dalla normativa ridotte del 50%, graveranno sui contribuenti morosi. Il legale dovrà rivalersi solo su questi per il recupero delle proprie competenze. Solo in caso di infruttuosità potrà chiedere all'Ente il rimborso delle sole spese vive sostenute, regolarmente documentate. "*

Proceduto alla votazione, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente: Consiglieri presenti n. 18, astenuti n. 4 (Longo, Mauro Giuseppe, Voza, Vicidomini), votanti n. 14, voti favorevoli n. 13, contrari n. 1 (Troncone), la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva, al fine di assicurare le attività istituzionali.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE  
F.to Paolo Paolino

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

E' copia conforme all'originale.

Li

IL FUNZIONARIO DELEGATO

---

#### ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna, ai sensi dell'art. 124, c. 1, del Dlgs 267/2000.

Li

**27 LUG. 2009**

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---

#### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

**27 LUG. 2009**

- ai sensi dell'art. 134, comma 3, Dlgs 267/2000.  
 Ai sensi dell'art. 134, comma 4, Dlgs 267/2000.

Li

**27 LUG. 2009**

IL SEGRETARIO  
F.to dr. Andrea D'Amore

---



# COMUNE DI CAPACCIO

PROVINCIA DI SALERNO

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL C.C./G.M.

(Art. 53, 1° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 143)

OGGETTO: 9) REGOLAMENTO COMUNALE ENTRATE  
- MODIFICHE ART. 24 - APPROVAZIONE.

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto riguarda la regolarità tecnica esprime parere:

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE

Data \_\_\_\_\_

### IL SEGRETARIO GENERALE


Sotto il profilo della legittimità esprime parere:

IL SEGRETARIO

Data \_\_\_\_\_

**COMUNE DI CAPACCIO**

**Provincia di Salerno**



**Verbale n. 21 del 26 giugno 2009**

**Oggetto: Parere in ordine a:**

**- Regolamento Comunale Entrate - Modifiche Art. 24.**

Oggi 26 giugno 2009, alle ore 11,45, presso l'ufficio del Servizio Ragioneria del Comune di Capaccio, si è riunito l'organo di controllo nelle persone del Presidente, dott.ssa Luciana Catalano e dei componenti, dott Vincenzo Carrella e rag. Roberto Antonio Mutalipassi.

**Il Collegio**

- ) Visti gli atti predisposti dall'Ufficio competente in ordine alle proposte di deliberazione di Consiglio Comunale di cui analiticamente esposte all'oggetto del parere de quo;
- ) viste, tra l'altro, le delibere richiamate di Consiglio Comunale n. 7 del 28/03/2003, n. 32 del 27/03/2008 e n.56 del 14/05/2009;
- ) visto il Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- ) visto lo Statuto e il regolamento di contabilità;

**PREMESSO CHE**

I Revisori sono chiamati ad esprimere apposito parere relativamente all'oggetto succitato, ai sensi del vigente Regolamento di contabilità,

esaminato

lo schema del Regolamento delle Entrate Tributarie così come modificato ed integrato;

i sottoscritti REVISORI

Three handwritten signatures in black ink, appearing to be initials or names, located at the bottom right of the page.

**esprimono parere favorevole in ordine al predetto regolamento in quanto ritenuto conforme alla vigente normativa .**


La presente viene trasmessa al Sindaco, al Direttore Generale, al Segretario Comunale, al responsabile del Servizio Finanziario ed al responsabile del Servizio Organi Collegiali.

Non essendovi altro da deliberare, la seduta si scioglie alle ore 12,30.

Capaccio, 26 giugno 2009

**Dr Luciana Catalano**  
**Dr Vincenzo Carrella**  
**Rag Roberto Antonio Mutalipassi**

**IL Collegio dei revisori**



Il giorno ventinove del mese di giugno dell'anno in cui si è svolta la Commissione del Consiglio, per i motivi la 2<sup>a</sup> Commissione Consolida e opportunamente convocata con voto del 26/6/57 del 26-06-1957 approvata, in merito di riferimento versabile al funzionario Roberto Comandanti -

Alle ore 8.00 sono presenti: il Componente Pecchi e il Componente Trancese - Alle ore 8.35 arriva il Componente Barbetti -

Il primo del presidente e del suo vice, approvando la presenza della presente Commissione da Componente Trancese -

Verificate la presenza del numero legale il presidente in 2<sup>a</sup> Commissione Barbetti espone la richiesta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno -

1) Barbetti di Stano - Alle ore 8.50 arriva il Componente Danni, il quale assume la presidenza della presente Commissione, in merito di riferimento -

La Commissione prende visione dell'oggetto e si divide in volentieri in sede di C. S. P. U. -

- 2) C. S. P. U. - modifica del Decreto Frattini -
- 3) Commissione Barbetti parere favorevole
- 4) Commissione Barbetti parere favorevole - L. 26/6/57

Finanziaria (2002) - da Commissione europea  
 prendere in considerazione  
 b) progetto "Dacia" e programma "EUSA"  
 da Commissione europea prendere in considerazione  
 c) regolamento Comunitario di attuazione  
 modifica art. 24 -  
 da Commissione europea prendere in considerazione  
 d) progetto "Integrazione delle attività agricole  
 e dei servizi di assistenza a valle" -  
 art. 10 - N.T.A.  
 da Commissione europea prendere in considerazione  
 e) art. 10 regolamento C.C.C. - proposta  
 di modifica da Commissione europea prendere in considerazione  
 in un regolamento attuativo 5 anni  
 dell'U.T.C. e del III settore -  
 da Commissione europea prendere in considerazione  
 esprimere il proprio parere in C.C.  
 Alle ore 11.00 termina la Commissione  
 "Kilobattenti"  
 Alle ore 11.10 si pone ordine, non avendo  
 altre proposizioni da discutere, Archiata  
 firma le sedute.

Il Presidente

Il Segretario

Il Complesso






L'anno 2009 il giorno 25 del mese di giugno  
alle ore 10.30 sono presenti i seguenti componenti:


- 1) Barletti Raffaele - Presidente
- 2) Ragui Nicola - Componente
- 3) Mauro Giuseppe - " "
- 4) Francesco G. Antonio - " "
- 5) Carmine Carmine - " "
- 6) Carmine Vestullo - Resp. II Settore - Finanziario

Il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

Il Presidente pone in discussione l'argomento  
" Modifiche Statuto e RT SISTEMI S.p.A. - Approvazione  
Dopo una discussione il Responsabile Verticale  
Commissione risponde alle richieste in merito  
alle delucidazioni fatte dai componenti  
della Commissione, i quali si ritirano dopo discussione u.c.e.

Al punto 2 dell'ordine del giorno: Regolamento  
Comunale Tributi - Modifiche art. 24 - lo  
stesso responsabile finanziario risponde  
alle richieste fatte dai componenti e domanda  
sempre e chiara delucidazioni per dichiarazione sopra -  
Alle ore 11.15 il Presidente dichiara la  
discussione chiusa -

Il Legittimo Rappresentante  


Interventi:

MONZO: Legge l'intervento allegato.

PRESIDENTE. Ringrazia il consigliere Monzo per il contributo alla discussione sulla proposta di delibera.

CARAMANTE: Propone di accogliere la seconda proposta di Monzo (riduzione del 50% delle spese legali ed inserire il riferimento alle tariffe di Equitalia).

MAURO GIUSEPPE: Già in commissione espresse contrarietà alla proposta, ritenendo meglio rivolgersi al concessionario della riscossione.

LONGO: Si dichiara contrario alla modifica proposta. Legge intervento che si allega.

CASTALDO: Non condivide la proposta Monzo perché Equitalia non è in grado di conoscere le esigenze e realtà dei singoli. Ritiene però condivisibile la seconda proposta del consigliere Monzo.

RICCI: Concorda la seconda parte della proposta Monzo.

TRONCONE: legge l'intervento allegato, proponendo il rinvio dell'argomento.

IL PRESIDENTE: Si dichiara contrario al rinvio, chiedendo lumi sull'argomento al Direttore Generale.

DIRETTORE GENERALE: Ritiene che l'art. 24 del Regolamento Comunale delle Entrate, che esaurisce, nel rispetto delle leggi, anche con l'odierna modifica, il novero delle forme di riscossione coattiva. Concorda con la modifica di riduzione dei compensi proposta da Monzo.

LONGO: Ritiene opportuno un rinvio dell'argomento all'ordine del giorno per approfondimenti.

PRESIDENTE: Condivide l'intervento del Direttore Generale proponendo la seconda modifica proposta da Monzo così riformulata:

1. Di modificare l'art. 24 "Forme di riscossione" del Regolamento delle Entrate, inserendo il seguente un ulteriore capoverso alla fine del comma 1 "apposita nomina.":

*"La riscossione coattiva delle entrate potrà essere attivata, esperite le procedure d'ufficio, anche mediante conferimenti di incarichi a legali che procederanno alla riscossione mediante l'attuazione di tutte le procedure previste dalle norme in materia di riscossione dei tributi. Il contratto da stipulare con i professionisti dovrà prevedere la seguente clausola: gli onorari e le spese derivanti dalle procedure attivate per la riscossione coattiva delle entrate, calcolate applicando le tariffe stabilite per i Concessionari della riscossione (Equitalia) dalla normativa ridotte del 50%, graveranno sui contribuenti morosi. Il legale dovrà rivalersi solo su questi per il recupero delle proprie competenze. Solo in caso di infruttuosità potrà chiedere all'Ente il rimborso delle sole spese vive sostenute, regolarmente documentate."*

L'amministrazione comunale di Capaccio è stata di recente impegnata nel percorso di approvazione del Bilancio di previsione 2009. Un bilancio che vede tra i suoi punti principali, un impegno forte nel recupero dell'evasione tributaria totale e parziale, in un'ottica tesa alla stabilizzazione delle entrate attraverso l'allargamento della base imponibile. Il nostro Comune, come gli altri, ha un problema di quantità e di velocità del recupero. Da qui la necessità per l'amministrazione di individuare gli strumenti che possono produrre i migliori risultati nella riscossione e nel recupero, e per superare quei sistemi che negli anni non hanno dato buon esito. Nel contempo si punta a far sì che gli uffici finanziari del Comune siano sempre più specializzati, e sempre di più al servizio dei cittadini, nel fornire informazioni e consulenza su riduzioni e agevolazioni, in un'ottica di "trasparenza" ed equità.

In merito alla discussione pertinente all'affidamento a terzi del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali scaduti e non pagati, ritengo preliminarmente necessario fare alcune importanti precisazioni chiarificatrici.

Senza dubbio un servizio di riscossione coattiva dei tributi ben organizzato, con procedure più semplici, può senz'altro aiutare la riscossione dei tributi e questo per 3 essenziali fattori:

1°) la razionalizzazione delle procedure di riscossione, condizione efficace a determinare finalmente la specializzazione dell'ufficio tributi in 2 sezioni: "Sezione accertamento" e "Sezione riscossione"; già, oggi composti di ottime professionalità, così da avere una maggiore efficienza della macchina amministrativa e un risposta maggiore di servizi pubblici, che indurrebbero il contribuente a collaborare in modo volontario e più responsabile.

2°) la strategia volta ad innalzare il tasso di assolvimento spontaneo degli adempimenti tributari attraverso il rigore dell'effetto "deterrenza";

3°) l'introduzione di norme legislative che tutelano maggiormente il credito tributario con il risultato di riuscire a "sprovincializzare" in modo indolore e a "personalizzare" il nostro sistema di riscossione dei tributi comunali.

Gli interventi legislativi di maggiore importanza, in materia di finanza locale, sono stati i seguenti:

- 1) D.Lgs. 30.12.1992 n.504, con il quale è stata rivista la disciplina dei trasferimenti erariali agli Enti Locali e istituiti, destinando il relativo gettito, interamente a favore degli Enti stessi, vari tributi locali (come l'ICI);
- 2) D.Lgs. 15.11.1993 n.57, con il quale è stata rivista e armonizzata la disciplina relativa ad alcuni tributi di pertinenza di Comuni e Province;
- 3) D.Lgs. 15.12.1997 n.446, che ha istituito altre nuove imposte locali e regolamenta, in modo più preciso e lineare, la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia tributaria. In particolare, l'art.52 ha concesso la facoltà a detti Enti di gestire in proprio le attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di pertinenza di Comuni e Province. L' art.53, invece,

ha istituito presso il Ministero delle Finanze (oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze), l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate di pertinenza di Province e Comuni.

Circa la gestione, in particolare, affianco alla gestione diretta, con regolamento, il Comune può prevedere di utilizzare altre forme di gestione per le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, quali:

- 1) gestione associata con altri enti locali, ai sensi degli articoli 24-28 della legge 08.06.1990 n.142;
- 2) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art.22/3, lett.C, della legge 142/90;
- 3) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall' art.22/3, lett. E, della legge 142/90, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art.5 del D.Lgs. 15.12.1997 n.446;
- 4) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al DPR 28.01.1988 n.43;
- 5) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs. 446/97.

La possibilità di procedere alla riscossione coattiva dei tributi può, allora, sostanzialmente configurarsi in due modi, e cioè:

- 1) RISCOSSIONE TRAMITE INGIUNZIONE FISCALE
- 2) RISCOSSIONE TRAMITE RUOLO

La riscossione tramite ingiunzione fiscale si evidenzia quando la riscossione coattiva viene svolta in economia direttamente dall'Ente o è affidata a soggetti terzi (di cui all'Art. 52 del D.lgs 466/1997) diversi dal Concessionario del Servizio nazionale della riscossione dei tributi.

Tale affidamento a terzi è ammissibile solo in favore dei soggetti specificamente elencati dalla legge (R.D. n° 639/1910) e tra questi ultimi non è purtroppo contemplata la stipula di convenzioni con avvocati. In ogni caso secondo il dettato legislativo l'affidamento a terzi "non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente". E per oneri aggiuntivi si intende:

- 1) Maggiore onerosità per il contribuente (dal punto di vista economico, e dal punto degli adempimenti richiesti)
- 2) Mancato rispetto della normativa specifica concernente i soggetti a cui affidare la gestione del tributo o di alcune fasi di esso.
- 3) Mancato rispetto della normativa (nazionale e comunitaria) in materia di affidamento degli appalti.

Occorre tener presente aspetti non monetizzabili ma di indubbia rilevanza, quali:

- 1) Facilitare la vita del contribuente (art. 52 D.lgs. 446/97) (aiutare a rammentare l'obbligazione, facilitare il versamento, utilizzo di bancomat, carte di credito, compensazioni ecc.)
- 2) Evitare fastidi al contribuente ( Statuto del Contribuente) ( non emettendo avvisi di liquidazione errati, non farlo venire in ufficio per niente, non

**costringerlo ad affannose ricerche, non fargli consultare avvocati e consulenti)**

**La riscossione tramite ruolo, invece, è delegata al Concessionario del servizio nazionale ed è eseguita seguendo la speciale procedura prevista dalla legge (DPR 602/73).**

**L'attività di riscossione è strategica per i Comuni in quanto dà certezza delle risorse che possono poi essere impiegate per i servizi e per tutte le attività amministrative, dal sociale alla cultura.**

**Nella scelta di opportunità tra i due modi conviene orientarsi secondo criteri di valutazione oggettiva che consentono di giungere all'attuazione della migliore opzione, non solo dal punto di vista dell'efficienza ma anche dell'efficacia.**

**L'affidamento della riscossione coattiva al Concessionario della riscossione dei tributi potrebbe determinare alcuni vantaggi comparativi sia per il comune che per il contribuente.**

**Innanzitutto la certezza dell'incasso per l'Ente comunale, circostanza non trascurabile che permetterebbe di iscrivere le previsioni di riscossione erariale tra le partite attive del prossimo bilancio di previsione utile ad assicurare il rispetto del patto di stabilità, da cui nel 2006 purtroppo siamo usciti con ricaduta negativa sui cittadini di Capaccio costretti a pagare l'addizionale comunale.**

**Si offre ai i contribuenti che non sono in regola con i pagamenti l'indubbio beneficio, a seguito della conversione in legge del D.L. n. 248/2007, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo può espandersi fino a settantadue rate mensili, sei anni: favorendo l'adempimento da parte del debitore, altro beneficio per il contribuente è ove lo stesso vantasse un credito d'imposta nei confronti dell'Erario la compensazione dei tributi iscritti a ruolo esigibili con cartella esattoriale. (Direttiva Equitalia del 15/06/2009)**

**Infine, non ultima, la possibilità di una liquidità immediata per le casse comunali già dal primo semestre di affidamento della riscossione al Concessionario, in quanto il Comune ha facoltà di richiedere un'anticipazione fino alla concorrenza dell'80% della somma derivante dalla differenza tra l'importo da riscuotere e i relativi compensi di riscossione.**

**L'insieme di questi benefici potrebbe portare presto a pensare di lavorare in maniera seria ed intelligente per l'abolizione dell'addizionale comunale che grava sui cittadini e sulle imprese e rende più onerosa la ripresa dell'economia comunale, e ciò grazie ai riversamenti effettuati ogni 10 giorni di liquidità dal Concessionario che gestisce la riscossione.**

**Per quanto riguarda la scelta di convenzionare qualche legale per procedere alla riscossione coattiva dei tributi, ci troviamo di fronte a qualche inopportunità.**

Innanzitutto, come già illustrato in precedenza, la legge non ne riconosce i requisiti di legittimità in quanto, di fatto, non la contempla.

Inoltre essa difetta grandemente anche dei requisiti di merito in quanto, in potenza, per sua intrinseca natura tenderebbe ad allungare in modo non auspicabile i tempi di riscossione dei tributi aprendo la strada all'iter dei ricorsi e intasando le aule dei tribunali con pessime ricadute, vista la situazione delle finanze, sul mantenimento del patto di stabilità.

Una recente sentenza della Cassazione (10826/2008) ha messo in luce che il comportamento di amministratori locali che avevano stipulato una convenzione con gli avvocati per la riscossione delle entrate locali, data la sua inutilità, configurerebbe a loro carico una responsabilità per danno erariale, danno che sarebbe pari al danno patrimoniale subito dall'Amministrazione in occasione del conferimento di incarichi di consulenza professionale.

Dunque la stipulazione di una eventuale convenzione con legali incaricati di riscuotere coattivamente i tributi comunali, oltre ad alimentare il già considerato rischio dell'indesiderabile allungamento dei tempi di riscossione, è addirittura considerata 'superflua' dalla Corte di Cassazione e dunque foriera di certa estensione di responsabilità per danno erariale agli amministratori pubblici.

Tanto considerato si metta esplicitamente a verbale che il sottoscritto consigliere Vincenzo Monzo esprime parere negativo alla modifica dell'art. 24 nella forma proposta, propone che la riscossione coattiva dei tributi comunali venga affidata al Concessionario, o gestita direttamente dai funzionari comunali, in quanto ogni altra scelta sarebbe dannosa per il Comune, gravosa e onerosa per i contribuenti e generatrice di danno erariale.

*Da anzitutto la riduzione di almeno 5 punti  
del compenso corrisposto ad EQUITALIA SPA.*

*Vincenzo Monzo*


## INTERVENTO RELATIVO AL PUNTO 9.

L'aggiunta che viene proposta questa sera sottoporrà ulteriormente il comune ad un esborso di danaro pubblico del quale potremmo fare volentieri a meno.

Il contenzioso aumenterà in quanto diversi avvocati verosimilmente non riusciranno a recuperare le somme dai cittadini morosi, però altrettanto verosimilmente chiederanno il rimborso delle spese sostenute. Attualmente l'ETR grava sulle casse comunali per il 4% circa, in caso di insolvenza totale del contribuente moroso. Quanto ci costeranno, in casi analoghi, i vari avvocati? In che percentuale sarà quantificabile la loro richiesta relativa a spese, rimborsi ecc?

Visto che l'esperienza precedente, quella dell'ufficiale della riscossione, è fallita, se vogliamo realmente recuperare i crediti perché non affidarli all'ETR che ci assicura un recupero certo perlomeno dai cittadini morosi che hanno qualcosa da perdere? Sembra quasi che cerchiamo strade diverse per rallentare il recupero di queste somme. Compito del comune è quello di garantire i cittadini ( tantissimi ) che pagano regolarmente tutte le tasse dovute e dare loro la certezza che il comune si impegna nel far pagare le stesse tasse anche a quei cittadini ( pochi ) che non le pagano. Allora perché tutti questi scrupoli e questi riguardi verso quei pochi che non pagano? Affidiamo il recupero all'ETR e facciamo in modo che quei pochi cittadini che devono tantissimi soldi al comune la smettano di comportarsi in maniera furbesca, parassitaria e sulle spalle dei cittadini onesti e che finalmente paghino. La stragrande maggioranza dei cittadini ci sarà grata per tutto ciò.

Da parte nostra annunziamo che abbiamo fatto richiesta per ottenere una specifica sia delle somme che il comune deve avere come Tarsu, Ici e tutte le altre tasse ed imposte comunali, sia del nominativo dei cittadini e delle attività che devono dare queste somme al Comune. E' vero, esiste la legge sulla Privacy che non consente la divulgazione di nomi all'esterno, però bisognerà trovare il modo attraverso il quale il consigliere comunale possa svolgere il suo ruolo denunciando pubblicamente ciò che accade ed informando tempestivamente la Corte dei Conti. Tra i residui attivi vi sono circa 10.000.000,00 di euro che il comune deve ancora incassare. DIECIMILIONI DI EURO!!! Il Presidente del Consiglio che in passato è stato sempre molto attento a queste problematiche e le conosce a fondo sa benissimo che dieci milioni di euro porteranno dritto dritto il comune ad un dissesto economico irreversibile. E noi ancora ci preoccupiamo della privacy ed abbiamo riguardo verso queste persone che stanno scavando la fossa ai cittadini onesti, incuranti di ciò che potrà accadere, ma cercando solo di non pagare quanto dovuto. I nomi dovranno uscire fuori e questi cittadini dovranno pagare le tasse dovute. Da parte nostra ce la metteremo tutta ed informeremo i cittadini che pagano.



Oggetto: Regolamento comunale entrate. Modifiche all'art. 24.

La modifica proposta riguarda la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate.

A tal proposito, l'art. 52 del dlgs 446/1997 sancisce al comma 5 lettera "b" che : " qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate mediante convenzione:

1. alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142;
2. alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 *oppure siano già costituite prima della data di entrata in vigore del decreto, concernente l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, di cui al comma 3 del medesimo articolo 53*, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;
3. concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, *a prescindere dagli ambiti territoriali per i quali sono titolari della concessione del servizio nazionale di riscossione ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto articolo 53, fatta salva la facoltà del rinnovo dei contratti fino alla revisione del sistema delle concessioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e comunque non oltre il 30 giugno 2004, previa verifica della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse;*

All'uopo alla lettera "c" dello stesso articolo <sup>51</sup>precisa che: "l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente"

Desidererei tanto sapere:

- a) cosa ne è stato del famoso concorso per Ufficiale alla Riscossione deliberato dalla giunta comunale nel 2007 con delibera 187 e 217 e pubblicato il 22 ottobre dello stesso anno dal Direttore Generale;
- b) e cosa ha prodotto la spesa per accertamenti e riscossione coattiva se non erro a favore della società in house trovata in consuntivo. *(determina 645/2009)*

Ho qualche perplessità sulla correttezza e trasparenza dell'operazione come pure nutro forti dubbi sulla perfetta aderenza di quanto proposto alle varianti apportate al titolo II del DPR 602/1973 sulla riscossione coattiva dall'art. 16 della Legge 46/1999 e dall'art. 4 comma 2 sexies e septies del D.L. 209/2002, soprattutto in merito ad affidamento della riscossione coattiva a terzi concessionari che dovrebbero essere iscritti all'albo di cui all'art. 53 del dlgs 446/1997.

Meglio la gestione con la SISTEMI SUD , l'Ufficiale di Riscossione e l'eventuale assistenza dell'Ufficio legale comunale.

30.05.2009 